



LA RIFORMA DELLE PENSIONI DAL 1° GENNAIO 2012

A partire dal 1° gennaio 2012, le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 2011 verranno calcolate per tutti i lavoratori con il sistema di calcolo contributivo.

Il sistema contributivo è un sistema di calcolo della pensione che si basa su tutti i contributi versati durante l'intera vita assicurativa.

Si distingue dal sistema di calcolo retributivo, che si basa sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa.

Quindi tutti i lavoratori che avrebbero usufruito di una pensione calcolata esclusivamente con il calcolo retributivo (più vantaggiosa) avranno una pensione in pro rata calcolata con entrambi i sistemi di calcolo.

La pensione di vecchiaia, per le donne iscritte all'AGO e forme sostitutive, a partire dal 1° gennaio 2012 si consegnerà a 62 anni ed entro il 2018 si dovrà arrivare a 66 anni di età. Ci sarà quindi parità tra uomini e donne.

Sempre da gennaio 2012 per le lavoratrici autonome e le iscritte alla Gestione separata, l'età pensionabile è fissata a 63 anni e 6 mesi e per il 2018 a 66 anni di età.

Mentre gli uomini del settore privato e pubblico, sia dipendenti sia autonomi, già dal 2012 conseguono la pensione a 66 anni.

Tutti, uomini e donne, devono avere un'anzianità contributiva di almeno 20 anni.

Le donne del settore pubblico iscritte a Fondi esclusivi dal 1° gennaio 2012 potranno conseguire la pensione di vecchiaia a 66 anni.

Dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità non esisterà più. Sarà sostituita dalla pensione anticipata. Non bastano più i 40 anni ma ce ne vogliono, per l'anno 2012, 41 e 1 mese per le donne e 42 e 1 mese per gli uomini.

Il meccanismo delle quote è stato abolito così come la finestra di scorrimento di 12 mesi di attesa (finestra mobile). La pensione decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.

E' previsto il blocco dell'adeguamento all'inflazione per il 2012 e il 2013, per i trattamenti pensionistici che superano 1.402 euro nel 2011.

Sono stati introdotti dei disincentivi per chi chiede la pensione anticipata prima dei limiti anagrafici previsti per la vecchiaia.

Oltre all'innalzamento dell'età viene affiancata anche una certa flessibilità nell'uscita dal lavoro. Da 62 anni a 70 anni il pensionamento sarà flessibile con applicazione dei relativi coefficienti di trasformazione del capitale accumulato con il metodo contributivo calcolati fino a 70 anni.

Per le donne che entro il 31 dicembre 2012 raggiungono i 60 anni di età e hanno almeno 20 anni di anzianità contributiva potranno andare in pensione di vecchiaia al compimento dei 64 anni di età.

In via eccezionale, per i lavoratori del settore privato, iscritti all'AGO e alla forme sostitutive, è stato previsto quanto segue:

a. i lavoratori (uomini e donne) che entro il 31 dicembre 2012 maturano 36 anni di contribuzione e 60 anni di età o 35 di contribuzione e 61 di età potranno andare in pensione al compimento dei 64 anni di età;



b. le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2012 maturano almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni potranno andare in pensione di vecchiaia al compimento dei 64 anni di età. La "riforma delle pensioni", con l'aumento dell'età pensionabile e l'abolizione delle pensioni di anzianità, non si applica:

- ai lavoratori che maturano i requisiti previsti entro il 31 dicembre secondo la normativa vigente alla predetta data del 31 dicembre 2011;
- alle lavoratrici dipendenti ed autonome, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome per le quali, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità qualora optino per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

Legge 214 del 22/12/2011 - art. 24

LA MATURAZIONE DEL DIRITTO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA E DELLA PENSIONE ANTICIPATA (EX PENSIONE DI ANZIANITA')

LA PENSIONE DI VECCHIAIA DAL 2012

L'art. 24 della legge 214 del 22/12/2011 ha modificato i requisiti di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia sia nel settore pubblico che in quello privato. Tali requisiti vengono brevemente illustrati nella tabelle sottostanti:

Pensioni di vecchiaia del pubblico impiego	
Requisito età uomini dal 2012	Requisito età donne dal 2012
66	66

Pensione di vecchiaia del settore privato		
Anno	Età Uomini	Età Donne
2012	66	62
2013	66	62
2014	66	63 e sei mesi
2015	66	63 e sei mesi
2016	66	65
2017	66	65
2018	66	66



LA PENSIONE ANTICIPATA DAL 2012

Viene abolita la pensione di anzianità ed introdotta la pensione anticipata il cui unico requisito richiesto risulta essere quello contributivo per tutti determinato secondo la tabella sottostante:

Requisito contributivo per la pensione anticipata		
Anno	Uomini	Donne
2012	42 + 1 mese	41 + 1 mese
2013	42 + 2 mesi	41 + 2 mesi
2014	42 + 3 mesi	41 + 3 mesi

Il requisito contributivo della tabella su esposta sarà aggiornato ogni tre anni in base alla dinamica della speranza di vita. L'aggiornamento avrà luogo a partire dal 2013. L'aggiornamento diventerà biennale a partire dal 2019.

Viene abolito, dal 2012, il meccanismo delle finestre mobili e vengono introdotte della penalizzazioni per coloro che accedono alla pensione anticipata prima del compimento dei 62 anni di età.

La penalizzazione per la pensione anticipata funziona nel modo seguente :

Chi andrà in pensione anticipata, in quanto ha raggiunto il requisito contributivo, prima dei 62 anni, subirà un taglio del 1% per ogni anno precedente ai 62 a partire da 60 anni. La penalizzazione diventa del 2% per ogni anno mancante ai 60. La penalizzazione sarà applicata alla quota di pensione calcolata con il metodo retributivo.

Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

Il calcolo della pensione sarà:

- 1) per coloro che hanno almeno 18 anni di contribuzione al 31/12/1995, sarà retributivo per le anzianità fino al 31/12/2011 e contributivo dal 01/01/2012;
- 2) per coloro che hanno meno di 18 anni di contribuzione al 31/12/1995, il calcolo sarà retributivo per le anzianità fino al 31/12/1995 e contributivo dal 01/01/1996;
- 3) per coloro che hanno contribuzione a partire dal 01/01/1996, il sistema di calcolo sarà interamente contributivo.